

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G15512 del 21/12/2016

Proposta n. 19814 del 19/12/2016

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388/2016, n. 391/2016 e n. 394/2016 - Inserimento del codice CER 20.03.99 nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato "A" della Determinazione n. A2820 del 03.09.2008, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, marca "WESTERN RETEK EUROPE", modello "SUPERTRAK 1310i", matricola "1310i-10-01-3", di proprietà della Società QUATTRO A S.r.l., con sede in Roma, via Porta Medaglia,131.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388/2016, n. 391/2016 e n. 394/2016 - Inserimento del codice CER 20.03.99 nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato "A" della Determinazione n. A2820 del 03.09.2008, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, marca "WESTERN RETEK EUROPE", modello "SUPERTRAK 1310i", matricola "1310i-10-01-3", di proprietà della Società QUATTRO A S.r.l., con sede in Roma, via Porta Medaglia,131.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE "GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI"

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Ciclo Integrato Rifiuti";

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 07 giugno 2016 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" all'Arch. Demetrio Carini;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle

autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 " Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto "Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

Premesso che:

- la Società QUATTRO A S.r.l. (di seguito Società), con sede in Roma, via di Porta Medaglia, 131, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. 07833150589, legalmente rappresentata dalla sig.ra Montanari Daniela nata a Roma il 11/09/1964, con Determinazione n. A2820 del 03.09.2008, ha ottenuto l'autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, "WESTERN RETEK EUROPE", modello "SUPERTRAK 1310i", matricola "1310i-10-01-3";
- l'impianto mobile è stato autorizzato per la triturazione di materiali solidi, per il trattamento degli inerti che si vengono a produrre presso cantieri edili, operando un processo di trattamento attraverso le seguenti fasi: vagliatura preliminare; separazione granulometrica; frantumazione; passaggio attraverso separatore magnetico per l'asportazione di eventuali detriti metallici; l'intero processo di trattamento è svolto contemporaneamente alla nebulizzazione di acqua in modo da impedire la dispersione di polveri in aria. L'impianto ha una potenzialità minima di 60ton/h e una massima di circa 200 ton/h in funzione delle caratteristiche del materiale e della pezzatura;
- con nota del 26.11.2016, acquisita al prot. regionale al n. I. 0591862 del 28-11-2016, la Società ha inoltrato richiesta di integrare l'Allegato "A" alla suddetta Determinazione autorizzativa A2820/2008, con il codice CER 20.03.99, ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, aventi per oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- in particolare, nella suddetta nota, la Società ha specificato e dichiarato quanto segue:

- la Regione, Marche, in ragione delle appena citate Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388/2016, n. 391/2016, n. 394/2016, ha affidato all'A.T.I. HTR - SEIPA SRL e Galeria Trasporti S.r.l., in via provvisoria in data 11.11.2016, divenuta poi definitiva in data 21.11.2016, i lavori per il "servizio di raccolta, trasporto e smaltimento materiale derivante dai crolli e allestimento sito di deposito temporaneo, a seguito del sisma 2016. CIG 6844540516";
- tra i materiali di cui al punto precedente rientrano "i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi";
- l'appalto prevede tra l'altro la realizzazione di un deposito temporaneo nonché l'installazione di un impianto mobile ("con apparecchiature mobili, trattare la maceria per ridurla materiale per sottofondi, dopo aver separato e smaltito dalla stessa tutti i materiali non riutilizzabili, ad esempio plastica, vetro, gomma, legno");
- detti materiali, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 " sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive";
- i soci della Società SEIPA S.r.l., facente parte della citata ATI, detengono il 100% del Capitale della Società 4A S.r.l., proprietaria dell'impianto mobile di cui trattasi;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente

risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO che possa essere accolta la richiesta avanzata dalla Società in relazione a quanto disposto dalle richiamate Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 388/2016, 391/2016 e 394/2016, secondo le modalità riportate nelle Ordinanze stesse;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) limitatamente alle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388/2016, n. 391/2016 e n. 394/2016, di inserire il codice CER 20.03.99 nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato "A" della Determinazione n. A2820 del 03.09.2008, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi marca "WESTERN RETEK EUROPE", modello "SUPERTRAK 1310i", matricola "1310i-10-01-3", di proprietà della Società QUATTRO A S.r.l. con sede in Roma, via Porta Medaglia n. 131;
- 2) di sostituire l'Allegato "A" alla citata Determinazione n. A2820 del 03.09.2008, con l'Allegato "A" parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che comprende le tipologie dei rifiuti non pericolosi, da trattare con l'operazione R5;
- 3) di stabilire che per quanto non espressamente riportato in tale provvedimento, restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell'atto autorizzativo originario n. A2820 del 03.09.2008, ed in particolare che l'impianto mobile può trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari 260.000 tonnellate/annue, per una capacità giornaliera di 1040 ton/g, pari ad un ciclo di lavoro di 8 ore (130 ton/h), e che nello svolgimento delle campagne di attività devono essere rispettate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;

- 4) di stabilire che dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato "B" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, che va a sostituire l'allegato "B" al provvedimento originario n. A2820 del 03.09.2008;

La presente autorizzazione non esonera la Società QUATTRO A S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte seconda titolo III del D.Lgs.152/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE REGIONALE

(arch. Demetrio Carini)